



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data **05-12-2018**

Atto n. **82**

OGGETTO:	SENTENZA DI ASSOLUZIONE TRIBUNALE DI TERAMO N. 424/18 DEL 12/3/2018 - RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE LEGALI SINDACO DEL COMUNE DI CORTINO
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque, del mese di dicembre, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	SINDACO	A
Di Gianvito Elena	VICE SINDACO	P
Nespeca Giovanni	Assessore	P

P=Presenti n. 2	A=Assenti n. 1.
-----------------	-----------------

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanieri Stefano.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- **che** il Sindaco del Comune di Cortino Gabriele MINOSSE è stato imputato nel procedimento penale n. 1729/17 R.G.N.R. per fatti riconducibili all'amministrazione in quanto compiuti dal soggetto nell'espletamento di attività o di compiti istituzionali;
- **che** con sentenza del Tribunale di Teramo n. 424/18 del 12/3/2018, passata in giudicato, il Sindaco del Comune di Cortino Gabriele MINOSSE veniva assolto dai reati contestati con la formula *"perché il fatto non sussiste"*, ai sensi dell'art. 530 codice penale;
- che con richiesta acquisita al prot. n. 3126 del 6/9/2018 il Sindaco Gabriele Minosse chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, allegando la notula delle competenze per patrocinio difensivo dell'avv. Domenico Di Sabatino del Foro di Teramo, difensore di fiducia dell'imputato.

Atteso che la possibilità di accordare agli Amministratori locali la rimborsabilità delle spese processuali, alla stregua della parificazione, ai predetti fini, degli Amministratori ai pubblici impiegati era stata reiteratamente sostenuta a partire dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 501 del 18.06.1986 - in cui si affermava espressamente l'equiparazione fra gli Amministratori ed i dipendenti, ritenendo così estensibile anche ai primi la specifica normativa dettata per i secondi - cui si conformavano le pronunce successive. Si è, in proposito sostenuto che *<è l'intento del legislatore di fornire sostegno finanziario ai dipendenti pubblici incolpevolmente coinvolti da vicende giudiziarie per ragioni di ufficio, in applicazione del principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la "fedele" esecuzione dell'incarico ricevuto (cfr. C. Conti SS.RR. n. 707/A del 5/4/1991). Conseguentemente dovrà, anzitutto, ammettersi che il rimborso delle spese di patrocinio legale dei dipendenti pubblici per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio, in quanto espressione del su individuato principio generale, come tale di immediata precettività, non può essere circoscritto ad alcuni soggetti ed escluso per altri (ad es. gli "amministratori" pubblici)>* (Corte dei conti, Sez. II Giur. Centrale d'Appello, sent. n. 522 del 9 dicembre 2010);

Richiamato l'art. 86 co. 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comma così sostituito dall'art. 7-bis del legge n. 125 del 2015, che testualmente recita: *"Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:*

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;*
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*
- c) assenza di dolo o colpa grave."*

Richiamata la giurisprudenza diffusamente espressasi in materia di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali a favore di amministratori o dipendenti di enti locali, secondo la quale è possibile procedere al rimborso solo a seguito di puntuale riscontro circa la sussistenza, nel caso concreto, delle seguenti condizioni essenziali:

- **assenza di dolo o colpa grave;**
- **sussistenza del c.d. nesso strumentale**, cioè di una stretta connessione tra l'espletamento dell'incarico e delle funzioni istituzionali, ed i fatti giuridicamente rilevanti oggetto del procedimento, in modo che i fatti oggetto del giudizio risultino riconducibili all'amministrazione in quanto compiuti dal soggetto nell'espletamento di attività o di compiti istituzionali;

- **assenza di conflitti di interesse tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dall'amministratore comunale;**
- **conclusione del procedimento giudiziario con sentenza definitiva di assoluzione con formula piena nel merito;**

Considerato che è in ogni caso rimesso al prudente apprezzamento dell'amministrazione valutare se, nel caso concreto, ricorrano i presupposti per poter procedere al rimborso delle spese legali nei confronti degli amministratori comunali;

Vista la documentazione agli atti dell'ufficio;

Accertato da parte della Giunta comunale che le condizioni richieste dalla normativa e dalla giurisprudenza risultano nel caso di specie interamente assolte;

Ritenute sussistenti dalla Giunta comunale le condizioni di diritto e di fatto per poter procedere al rimborso delle spese legali sostenute dell'amministratore dell'Ente in quanto:

- è verificata l'assenza di conflitto di interessi;
- sussiste nesso causale incontrovertibile tra i fatti giuridicamente rilevanti che furono dedotti in contestazione e le istituzionali mansioni asserite;
- è assente dolo o colpa grave;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i pareri di regolarità espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **DI** considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990.
2. **DI** accogliere, per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa e che qui si intendono interamente richiamate, la richiesta di riconoscimento del rimborso delle spese legali avanzata dal Sindaco del Comune di Cortino Gabriele MINOSSE, in quanto il Tribunale di Teramo con sentenza n. 424/18 del 12/3/2018, ha assolto l'imputato ex art. 530 c.p.p. con la formula assolutoria "*perché il fatto non sussiste*".
3. **DI** riconoscere il patrocinio legale del difensore di fiducia avv. Domenico Di Sabatino del Foro di Teramo.
4. **DI** dare atto che l'entità del rimborso delle predette spese legali è quantificato in complessivi € 4.339,30, comprensivi di onorari, spese, IVA e CAP.
5. **DI** incaricare il Responsabile Area Amministrativa di procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione della somma di € 4.339,30, comprensiva di onorari, spese, IVA e CAP. direttamente in favore dell'avv. l'avv. Domenico Di Sabatino del Foro di Teramo con studio legale in Viale Mazzini, 2 - Teramo, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Con successiva votazione unanime legalmente espressa, la Giunta comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanieri Stefano

IL SINDACO
F.to Di Gianvito Elena

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 30-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Domenico Esterina

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 30-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Minosse Gabriele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 13-12-2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 13-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 13-12-18

IL FUNZIONARIO INCARICATO
